

COMUNE DI CODRONGIANOS

(PROVINCIA DI SASSARI)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Esercizio Finanziario 2019

OGGETTO: *Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021.*
Parere ex articolo 19, comma 8, della L.n.448/2001.

Il sottoscritto Revisore

VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale recante l'oggetto ***Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021***, proposta sulla quale è stato richiesto il parere di questo organo ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della Legge n.448/2001;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006 n.296 come sostituito dall'articolo 14, comma 7, del D.L. 31.5.2010 n.78 convertito in Legge 30.7.2010 n.122, *ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti dal patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.*

- ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del D.L. 25.6.2008 n.112 (convertito nella L. n.133/2008) e modificato dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44 (conversione con modifiche del D.L. 2.3.2012 n.16), *E' fatto divieto agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale; i restanti Enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.* La predetta percentuale risulta ora superata, da ultimo, da quella di cui al successivo capoverso.

- ai sensi dell'articolo 1, comma 228, della legge n.208/2015, come modificato dall'articolo 16 del D.L. n.113/2016, convertito in legge n.160/2016, relativamente agli enti con popolazione compresa fra 1.001 e 9.999 abitanti, fermi restando gli altri limiti in materia assunzionale, il limite di spesa per nuove assunzioni (*turnover*) è pari al 25% della spesa per cessazioni dell'anno 2016 o 75% se rispettosi del parametro previsto dal d.m. di cui all'articolo 263, comma 2, del TUEL. A tale proposito rileva richiamare la disciplina del principio di *cumulo dei*

resti di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n.90/2004, convertito in legge n.114/2014, che recita: “... *A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente ...”.*

- ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n.165/2001, comma 2, primo periodo, stabilisce che “*per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti*”.

- a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11, comma 4, bis del D.L. n.90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n.114/2014, le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, e ss.mm.ii. per le *assunzioni a tempo determinato*, per le convenzioni ed i co.co.co. (rispetto del tetto del 50% della spesa del 2009), non si applicano più agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislatura vigente. Per tali enti, pertanto, il *tetto di spesa per le assunzioni flessibili*, come chiarito dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n.2/2015, è *quello della spesa effettuata allo stesso titolo nell'anno 2009*;

- ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n.81 del 15.06.2015 *Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione*;

VISTA la deliberazione G.C. n.16 del 22.02.2018 avente ad oggetto “**Programmazione triennale fabbisogno personale 2018/2020**”,

VISTA la deliberazione G.C. n.35 del 10.05.2018 avente ad oggetto “**Programmazione fabbisogno personale 2018/2020 - integrazione e rettifica**”

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto “**Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021**”, deliberazione alla quale si fa integrale rimando in ordine ai richiami normativi, motivazionali e della quale si riporta di seguito il relativo dispositivo:

“

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni espone in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019/2021 quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la Dotazione organica dell'Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B);

Di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo Piano occupazionale per il triennio 2019/2021 (Allegato C);

Di dare atto che:

- il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

Di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Di dichiarare, stante la necessità di procedere con l'iter di approvazione del bilancio di previsione, con separata ed identica votazione come sopra riportata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

.....”

ACCERTATO che il Comune di Codrongianos può procedere ad assunzioni di personale in quanto, relativamente alle assunzioni programmate nell'ambito della proposta di deliberazione sottoposta al presente parere:

- è in regola con gli obblighi di *riduzione delle spese di personale rispetto al tetto del valore medio del triennio 2011/2013* (ai sensi del comma 557 quater, art. 1, della L. n.296/2006, inserito dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. n.90, convertito con modificazioni nella Legge n.114/2014);
- è in regola con gli obblighi di contenimento della spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 228, della legge n.208/2015, come modificato dall'articolo 16 del D.L. n.113/2016, convertito in legge n.160/2016, in ordine ai limiti di spesa per nuove assunzioni nell'ambito del *turnover*, nonché con il cosiddetto *cumulo dei resti* di cui alla normativa prima richiamata;
- la spesa sostenuta nell'anno 2009 per le *assunzioni flessibili* ammonta a complessivi euro 34.357,76, importo che costituisce il tetto di spesa per le medesime finalità nel triennio 2019/2021. Dalla documentazione esaminata risulta che la spesa da sostenere per le assunzioni in esame dell'anno 2019 è inferiore a detto tetto;
- rispetta il limite previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n.81 del 15/6/2015 del *20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza* alla data del 1/1/2018. Infatti, il 20% di 7

- dipendenti in organico alla data odierna determina un tetto per assunzioni a tempo determinato di 1 unità lavorative possibili);
- sulla base delle risultanze contabili, aggiornate alla data odierna, si ritiene rispettato il nuovo vincolo di finanza pubblica, cosiddetto *Pareggio di Bilancio*, per l'anno 2018;
 - ha attivato la *piattaforma telematica per la certificazione dei crediti* vantati dai privati;
 - con delibera G.C. n.6 del 18.02.2019 è stata verificata l'assenza, per l'anno 2019, di *dipendenti in soprannumero o in eccedenza* e tale situazione, alla data odierna, non risulta modificata;
 - con delibera G.C. n. 13 del 21/02/2019 ha approvato il *Piano 2019/2021 delle Azioni Positive a favore delle pari opportunità*;

ASSUNTA la competenza di questo organo in ordine all'accertamento del rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa del personale, di cui all'articolo 39 della L.n.449/1997 e ss.mm., alla verifica delle motivazioni eventualmente adottate in presenza di possibili deroghe al predetto principio e delle altre variabili finanziarie rilevanti ai fini dell'atto in esame;

PRESO ATTO dei pareri Favorevoli resi in ordine alla regolarità Tecnico amministrativa e alla regolarità Contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n.267/2000, dai responsabili dei rispettivi servizi;

Sulla base di quanto sopra,

ACCERTA il rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa del personale di cui all'articolo 39 della L.n.449/1997 e ss.mm., nonché degli altri vincoli posti dalla normativa in materia assunzionale;

Esprime parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione n.26 del 28.02.2019 avente ad oggetto "*Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021*", corredata degli allegati **A) Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021**, **B) Dotazione organica**, **C) Piano occupazionale per il triennio 2019/2021**, che si allega al presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Sassari, 3 Marzo 2019

II REVISORE UNICO
(Dott. Pietro Nurra)

